



PARERE MOTIVATO
n. 36 del 26 Febbraio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Riese Pio X (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 25 Febbraio 2019 prot. n.76990;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Riese Pio X con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.500586 e 500584 del 07.12.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 2 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE a seguito della richiesta prot n.507549 del 12.12.2018 da parte dell' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n.37355 del 29.01.2019 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n.28 osservazioni delle quali nessuna attinente il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale;

PRESO ATTO CHE il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 62744 del 14.02.2019, ha trasmesso nota di approfondimenti;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.111 del 9.01.19 assunto al prot. reg. al n.7726 del 9.01.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n.1987 del 16.01.19 assunto al prot. reg. al n.19733 del 17.01.19 di Alto Trevigiano Servizi;
- Parere n.4680 del 16.01.19 assunto al prot. reg. al n. 18484 del 16.01.19 di ARPAV,
- Parere n.12324 del 22.01.19 assunto al prot. reg. al n.25379 del 22.01.19 dell'ULSS 2;
- Parere n.1703 del 23.01.19 assunto al prot. reg. al n.27895 del 23.01.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 284/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la Variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Riese Pio X mira prevalentemente al riordino e riqualificazione del tessuto urbano. Gli interventi si collocano, infatti, tutti in aree urbanizzate o intercluse e le espansioni sono attuative di strategie già definite in sede di pianificazione strategica. La stessa si pone in continuità con la variante n. 1. Sono previsti ambiti di completamento del tessuto edilizio in corrispondenza di linee preferenziali di sviluppo individuate nella Tav. 4 del PAT, oltre a limitati interventi già ricompresi nel tessuto urbanizzato o in aree di margine. Un tema di rilievo è la tutela degli spazi aperti. La variante n. 2 indica le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni, rimanendo in linea con l'impostazione del Piano di Assetto territoriale e altresì confermandone il quadro dei vincoli, delle prescrizioni e direttive fornite e le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del PAT stesso. In sintesi, si possono così riassumere i contenuti della variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Riese Pio X:



- a. Modifiche cartografiche e di azionamento di piano, in estensione al disegno di piano vigente o di nuova previsione, a destinazione residenziale e/o produttiva, a destinazione prevalente residenziale.

Tale fattispecie riguarda le aree individuate nel RAP con i nn. 7, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 e 38.

Per le stesse il Valutatore ha predisposto schede valutative puntuali contenenti: inquadramento, estratto cartografico dello stato vigente e di variante (P.I.), estratti cartografici delle tavole n. 1-2-3-4 del PAT, ortofoto, nonché *“sintesi principali impatti/effetti della trasformazione”*.

Relativamente alle schede su menzionate si evidenzia la mancanza della scheda individuata con *“Area 33”*, per la quale non è quindi possibile esprimere alcuna valutazione.

Per quanto riguarda, invece, la scheda individuata con n. *“Area 38”*, nel RAP emerge che *“con la presente variante 2 al PI, viene identificata una nuova zona D2, con superficie territoriale di 19.806 mq, r.c. 9.903 mq”*.

Il comparto si attua con PUA. L'attuazione deve prevedere uno studio propedeutico delle soluzioni viabilistiche per un ingresso indipendente all'area, possibilmente da nord-ovest; entro l'ambito potranno essere insediate unità commerciali che complessivamente non dovranno avere una superficie di vendita superiore a 1.500 mq.”

Il Valutatore dichiara che *“Trattasi di ambito di trasformazione che per dimensione, complessità e posizione urbana richiede di essere attuato tramite la configurazione di un Piano Urbanistico Attuativo unitario.*

Per tale ambito, conformemente alla disciplina di settore in materia di V.A.S., l'eventuale verifica di Assoggettabilità è demandata alla successiva fase di P.U.A. [...].”

Anche in considerazione di quanto evidenziato dal Valutatore e trattandosi dell'inserimento di un comparto non residenziale, le informazioni a disposizione non consentono, in questa fase, di escludere con ragionevole certezza e nel rispetto del *“Principio di Precauzione”*, la possibilità di verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi, per cui si propone di demandare tale scheda a successiva Verifica di Assoggettabilità a VAS.

- b. Modifiche cartografiche e di azionamento di piano, in riduzione al disegno di piano vigente a destinazione prevalente residenziale. Tali fattispecie riguardano le Aree individuate nel RAP con. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 22, 26, 27, 28, 34, 35.

Per le stesse è stata effettuata una *“Valutazione complessiva e cumulativa”*. Per tali schede il Valutatore dichiara che *“Per l'individuazione di tali ambiti si rimanda alla tabella e agli estratti cartografici ... Si tratta unicamente di ambiti a destinazione residenziale appartenenti alla Z.t.o. C1., per i quali la Var. 02 prevede la loro riduzione in termini di Zto, a favore della limitrofa zona agricola. In alcuni casi la riduzione della Zona C1 è accompagnata dalla parziale ridefinizione dell'ambito come Verde di miglioramento ecologico.*

[...]”

Tali ambiti costituiscono di fatto il ridisegno, in riduzione, del tessuto consolidato esistente.”

A tal proposito si fa presente che a seguito di nota di approfondimento pervenuta dal Comune si evidenzia che relativamente al punto b), tali aree sono oggetto di ripermetro in riduzione e non riclassificate ai sensi della LR 4/2015 *“Varianti Verdi”*.

- c. Modifiche cartografiche e di azionamento di piano, configurabili come rimodulazione del disegno di piano (in estensione e in riduzione, e complessivamente con bilancio di consumo zero) senza aumento volumetrico)

Tali fattispecie riguardano le Aree individuate nel RAP con i nn. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 36, 37. Per le stesse è stata effettuata una *“Valutazione complessiva e cumulativa”*.



Per tali schede il Valutatore dichiara che, *“Si tratta unicamente di ambiti a destinazione residenziale appartenenti alla Z.t.o. C1., per i quali la Var 02 prevede la loro riconfigurazione in termini di disegno e forma e appoggio catastale, in estensione e in riduzione al disegno di cui alla Var 01, e complessivamente con un bilancio di consumo di suolo tendente allo zero, e senza aumento di volumetria o carico insediativo rispetto a quello previsto dalla Var. 01. In alcuni casi la riduzione della Zona C1 è accompagnata dalla parziale ridefinizione dell’ambito come Verde di miglioramento ecologico, nel caso di necessità di evidenziazione del margine urbano o di realizzazione di un cuscinetto filtro tra il sistema insediativo e il sistema degli spazi aperti.*

[...]

Infine, modifiche all’apparato normativo di Piano – *“Valutazione puntuale”*.

Sostanzialmente nel RAP sono stati riportati gli estratti degli articoli delle NTO modificati evidenziando la parte aggiunta o stralciata.

Il Comune di Riese Pio X, a seguito dell’incontro intercorso presso gli uffici regionali, in data 14.02.2019, ha trasmesso nota di approfondimento relativamente alla variante in oggetto, precisando che relativamente:

“alla lettera b) ... si evidenzia che tali aree sono oggetto di ripermetrazione in riduzione e non riclassificate ai sensi della LR 4/2015 “Varianti Verdi”;

... alla lettera c) si evidenzia che tali aree sono oggetto di limitate e puntuali ripermetrazioni / adeguamenti cartografici senza aumento di superficie territoriale, carico insediativo e consumo di ulteriore suolo agricolo;

- a pag. 99 del Rapporto preliminare VAS per errore di battitura è stato erroneamente riportato il toponimo di Cittadella in luogo di Riese Pio X;

- si evidenzia che le modifiche all’apparato normativo non hanno nessun contenuto ambientale.”

Inoltre è stata allegata cartografia a scala adeguata con l’individuazione delle aree oggetto di valutazione relativamente ai punti b) e c).

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 Febbraio 2019, dalla quale emerge che, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della nota di approfondimento trasmessa in data 14.02.2019, la Variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Riese Pio X, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente.

La scheda individuata con *“Area 33”*, non è oggetto della presente valutazione di sostenibilità ambientale in quanto non presente nel RAP esaminato.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria tecnica VincA 284/2018.

Per quanto riguarda l’ *“Area 38”*, trattandosi di ambito di trasformazione, che per dimensione, complessità e posizione urbana richiede di essere attuato tramite Piano Urbanistico Attuativo, come evidenziato anche dal Valutatore nel RAP, ed in considerazione che le informazioni a disposizione non consentono, in questa fase, di escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi, si demanda, in fase attuativa, la scheda *“Area 38”*, a successiva Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante n. 2 al Piano degli Interventi nel Comune di Riese Pio X in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare e nella nota di approfondimento trasmessa in data 14.02.2019.
- Per quanto riguarda l'“Area 38”, trattandosi di ambito di trasformazione, che per dimensione, complessità e posizione urbana richiede di essere attuato tramite la configurazione di un Piano Urbanistico Attuativo unitario, come evidenziato anche dal Valutatore nel RAP, ed in considerazione che le informazioni a disposizione non consentono, in questa fase, di escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi, si demanda, in fase attuativa, la scheda “Area 38”, a successiva Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 93 del 26/06/2018 della Commissione Regionale VAS.

Infine, la scheda individuata con “Area 33”, non è oggetto della presente valutazione di sostenibilità ambientale in quanto non presente nel RAP esaminato.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine